

Segnalazione per il servizio novità

(a cura della dott.ssa Matilde Brancaccio)

Sanità pubblica – Gestione dei rifiuti - Reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 a carico del rappresentante di associazione sportiva dilettantistica di tiro a volo – Sussistenza – Ragioni.

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che sussiste il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 a carico del rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica (nella specie di tiro a volo) per l'abbandono di rifiuti derivanti da tale attività, rientrando anche tali associazioni senza scopo di lucro nella nozione di enti ai quali fa riferimento la disposizione citata.

Sentenza Sez. 3, P.U. n. 20237 del 16/3/2017, dep. il 28/4/2017, Presidente S. Amoresano, Estensore L. Ramacci.